

CODICE ETICO

di

U.N.I.T.A.

Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo

Principi generali

Il Codice Etico di U.N.I.T.A. fa riferimento, nei suoi principi generali, ai valori espressi all'interno del Manifesto e dello Statuto della Associazione, con particolare attenzione alla promozione del professionismo nel lavoro delle arti e della cultura e ai principi della più ampia democrazia, delle pari opportunità e pari retribuzione tra attrici e attori e del rispetto dei diritti inviolabili della persona, come sancito dai principi fondamentali della nostra Costituzione Repubblicana.

Il Codice Etico deve essere utilizzato quale strumento di garanzia e di affidabilità a significativo vantaggio degli interessi generali di U.N.I.T.A. Questo Codice esprime in particolare i doveri, gli impegni e le responsabilità che dovranno essere assunti e rispettati nello svolgimento delle attività legate all'Associazione, da tutte e tutti coloro che rappresentano o a qualsiasi titolo collaborano con U.N.I.T.A., così come indicato nel successivo Art. 3.

Per i suoi valori costitutivi e per il ruolo di rappresentanza generale d'interessi di categoria cui sono chiamati a rispondere, le associate e gli associati di U.N.I.T.A. hanno una responsabilità evidente non solo nei confronti di tutti gli iscritti e degli organi di rappresentanza dell'Associazione previsti dallo Statuto, ma verso l'intera collettività, con particolare riguardo a quella parte di comunità professionale che U.N.I.T.A. rappresenta: il mondo dello spettacolo dal vivo e dell'audiovisivo. I comportamenti degli associati, ispirati al principio di responsabilità, dovranno sempre tenere conto dell'insieme di questi principi e di questi valori e dell'immagine dell'Associazione che ognuna ed ognuno di loro si trova, in qualsiasi momento della propria vita lavorativa, a rappresentare.

Art. 1 - Principio di responsabilità

In una società che sembra aver abdicato alle leggi del mercato e alla tecnologia la soluzione ad ogni dilemma etico, sollevando l'essere umano dal peso della scelta ma gettando di fatto la collettività in una condizione di insicurezza cronica e relativismo morale, crediamo sia sempre più urgente riappropriarci del nostro ruolo, rimettendo l'essere umano e la sua libertà di scelta al centro della scena.

Le attrici e gli attori devono essere liberi di autoaffermarsi nel loro essere, dispiegando il proprio potenziale artistico ed esistenziale attraverso il talento e l'energia individuale. Condizione filosofica, garanzia collettiva e limite unico di questo agire orientato all'azione libera è il senso di responsabilità individuale. La qualità stessa dell'azione artistica nel mondo deve essere legata ad una responsabilità civile ed esistenziale dei singoli, unici protagonisti delle conseguenze meritorie e/o sanzionatorie dei propri comportamenti.

Il Codice Etico di U.N.I.T.A. vive di questo assunto fondamentale e per questo vuole essere un richiamo collettivo ad un'etica della responsabilità. Per questo motivo tutte e tutti coloro cui si applica questo Codice hanno la responsabilità di improntare i propri comportamenti ai valori e principi definiti dallo Statuto di U.N.I.T.A. e dal presente Codice e in essi troveranno un riferimento etico a sostegno della propria scelta di aderire a questa Associazione.

Art.2 - Rispetto del Codice Etico e nomina del Collegio dei Garanti

Il rispetto del Codice etico è un elemento essenziale per potersi dire - non solo nominalmente ma attraverso le proprie azioni e comportamenti - appartenenti ad U.N.I.T.A.. Al fine di garantire la sua osservanza e la sua efficacia, l'Associazione si fa carico di diffondere il presente documento e attribuisce a insindacabile giudizio di un Collegio di Garanti il monitoraggio dell'applicazione del presente Codice Etico.

Il Consiglio Direttivo, contestualmente alla pubblicazione del presente Codice, si incaricherà di proporre a tre personalità scelte fra figure di alto profilo nel mondo della cultura e dello spettacolo di far parte del Collegio dei Garanti.

In particolare, U.N.I.T.A. si impegna:

- a diffondere il Codice Etico e a curare il suo periodico aggiornamento;
- a mettere a disposizione ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione;
- a svolgere mediante il Collegio dei Garanti le verifiche in ordine ad ogni segnalazione di violazioni di norme previste nel presente Codice e ad attuare, in caso di accertata violazione, adeguate misure sanzionatorie.

Art.3 - Ambito di applicazione

Questo Codice si applica a tutte e tutti gli associati di U.N.I.T.A., a tutti i componenti degli Organi direttivi di U.N.I.T.A. previsti dallo Statuto; a tutte e tutti coloro che collaborano stabilmente o saltuariamente con U.N.I.T.A., a qualsiasi livello ed in qualsiasi struttura, siano essi soci, collaboratori o volontari.

Diritti e doveri degli Associati ad U.N.I.T.A.

Art. 4 - Etica del lavoro e integrità personale

U.N.I.T.A. si propone di favorire un modello di comportamento, nell'ambito della professione che è chiamata a rappresentare, improntato ad un'etica del lavoro. Per questo tutte le donne e gli uomini di U.N.I.T.A. sono tenuti, in ogni loro atto e comportamento, a una condotta improntata a un'assoluta integrità personale sia nello svolgimento dei propri compiti e funzioni all'interno dell'Associazione sia in tutti gli ambiti lavorativi collegati alla professione. Le scelte e l'attività di tutte e tutti coloro cui si applica questo Codice devono essere improntate a tal fine ai principi di correttezza e trasparenza.

Art.5 - Gestione del tempo

La gestione del tempo è questione centrale nella vita di ogni essere umano, soprattutto in un'epoca come la nostra in cui il principio della 'reperibilità permanente' distrugge qualsiasi barriera fra tempo lavorativo e tempo privato. Pertanto chiunque sia impegnato nelle attività di U.N.I.T.A. dovrà porre particolare attenzione ad un uso appropriato del tempo. La conciliazione del tempo di lavoro con il tempo di vita deve perciò essere un obiettivo fondamentale di U.N.I.T.A. e delle donne e degli uomini che in essa, a qualunque titolo, operano.

U.N.I.T.A. dovrà trovare forme di conciliazione tra le attività svolte da ogni associato all'interno dell'Associazione, il tempo necessario alla propria attività lavorativa (ivi inclusi gli incontri dedicati a momenti di formazione e/o aggiornamento) e il diritto al tempo personale.

Nella vita degli esseri umani è altresì di centrale importanza il tempo dedicato da ognuno allo sviluppo e alla cura degli affetti personali, all'educazione dei figli, allo sport e a qualsiasi altra attività ricreativa che possa garantire un organico equilibrio psicofisico di tutte e tutti gli associati, con particolare attenzione, per la natura del loro impegno, a coloro che ricoprono cariche direttive.

Arti. 6 - Partecipazione ad altre Associazioni e Organizzazioni

U.N.I.T.A. difende il diritto di ogni associato di aderire, nell'ambito del proprio settore lavorativo, anche ad altre Associazioni, comprese quelle sindacali e, in generale, a Partiti Politici o Organizzazioni di vario genere, nel rispetto delle idee e delle posizioni di ciascuna e ciascuno e nei limiti del rispetto delle leggi dello Stato Italiano, membro dell'Unione Europea, come sancito dai principi fondamentali della nostra Costituzione Repubblicana.

Coloro ai quali si applica questo Codice sono tenuti, oltre al rigoroso rispetto di quanto disposto dallo Statuto di U.N.I.T.A., a gestire la propria presenza ed attività in Associazioni ed Organizzazioni diverse da U.N.I.T.A. in modo tale che sia sempre chiaro ed evidente il carattere esclusivamente personale, che quindi non impegna l'Associazione, relativo alla propria scelta di aderire o partecipare ad altre Associazioni e Organizzazioni.

Art. 7 - Doveri di riservatezza

A tutte e tutti coloro cui si applica questo Codice è fatto obbligo assoluto di riservatezza per tutte quelle informazioni di cui si è venuti in possesso nell'esercizio del proprio incarico o in qualità di semplici associati, la cui diffusione potrebbe determinare un pregiudizio all'Associazione, fatto salvo ciò che è d'obbligo denunciare all'autorità giudiziaria.

Art. 8 - Prevenzione della corruzione

Tutte e tutti coloro a cui si applica il presente Codice sono tenuti a segnalare al Consiglio Direttivo eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza, fermi restando i casi in cui viga anche l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 9 - Molestie sessuali, mobbing e stalking

Gli Associati ad U.N.I.T.A., in qualità di semplici soci o di membri del Consiglio Direttivo, si fanno carico di rifiutare e contrastare, all'interno dell'Associazione in qualsiasi altro luogo, le molestie di natura sessuale, quelle morali, l'omofobia e qualsivoglia attività di mobbing o stalking, perché lesive della dignità umana; nonché gli atti inequivocabilmente discriminatori riguardo all'aspetto fisico e alle tradizioni culturali, al sesso, alla lingua, alla fede religiosa, all'orientamento politico, alla condizione sociale e lavorativa, all'età, come previsto dalla Costituzione della Repubblica e dalle Leggi dello Stato Italiano.

Tutte le associate e gli associati di U.N.I.T.A. rifiutano e contrastano in tal senso ogni comportamento con connotazioni aggressive, ostili, denigratorie, persecutorie e vessative, assicurando piena protezione e tutela della o delle vittime.

Tutte e tutti coloro cui si applica questo Codice dovranno per questo cooperare all'adozione di misure idonee a prevenire tali comportamenti illeciti promuovendo, sempre e in ogni luogo, la cultura del rispetto della persona. Fatti salvi i doveri di denuncia all'Autorità giudiziaria, gli associati e i dirigenti di U.N.I.T.A. sono tenuti a segnalare, a tal fine, ogni comportamento non in linea con i suddetti principi.

Art. 10 - Abuso della propria posizione

U.N.I.T.A. contrasta l'esercizio per fini privati delle funzioni o responsabilità ricoperte nell'Associazione. Non è consentito usare la propria posizione per ottenere vantaggi nelle relazioni interne ed esterne, pretendendo l'effettuazione di prestazioni o servizi che non si configurano come adempimenti di obblighi giuridici da parte di altri, ovvero per attuare un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti assegnati ad altri.

Art. 11- Favoritismo e nepotismo

A nessuna associata e associato di U.N.I.T.A. è consentito avvalersi, in modo diretto o indiretto, del proprio ruolo per concedere o far concedere benefici o agevolare l'attribuzione indebita di incarichi, ivi compreso l'accesso ad un impiego, a vantaggio del coniuge, convivente, parenti o affini sino al quarto grado.

Art. 12 - Beni dell'Associazione e tutela dell'ambiente di lavoro

Le associate e gli associati di U.N.I.T.A. e tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborino con U.N.I.T.A. sono responsabili della protezione e conservazione dei beni dell'Associazione di cui eventualmente entrassero a disporre, nonché del loro utilizzo in modo proprio e conforme ai fini associativi.

Pongono la massima attenzione all'impatto che le proprie azioni possono determinare sull'ambiente, adottando comportamenti che favoriscano la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il risparmio energetico e l'utilizzo eco-sostenibile delle risorse. Utilizzano il materiale e le attrezzature di cui vengono dotati nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli posti dall'Associazione.

Art. 13 - Tutela del nome e dell'immagine di U.N.I.T.A.

U.N.I.T.A. chiede a tutte e tutti coloro ai quali si applica questo Codice di rispettare, difendere e promuovere il nome, il prestigio e l'immagine dell'Associazione, con responsabilità e senso di appartenenza.

Disposizioni per le cariche associative di U.N.I.T.A.

Art. 14 - Gratuità delle cariche associative

Tutte le cariche associative sono gratuite e volontarie, fatti salvi i rimborsi delle spese per le attività sostenute su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Obblighi degli associati che ricoprono cariche associative

Tutti coloro ai quali si applica il presente Codice Etico sono tenuti a svolgere con diligenza le proprie funzioni, perseguendo gli obiettivi assegnati, adottando comportamenti consoni al ruolo e alla responsabilità.

In particolare, coloro che ricoprono cariche associative:

- si impegnano a non assumere iniziative personali, non preventivamente concordate con tutti i membri del Consiglio Direttivo o a manifestare comportamenti in violazione allo Statuto ed ai principi del presente Codice, in particolare nei rapporti con i mass media e nell'utilizzo dei social network.
- si impegnano ad assumere comportamenti leali e costruttivi nei rapporti con le associate e gli associati.
- si impegnano ad operare affinché vi sia un corretto e razionale utilizzo delle risorse che agevoli l'instaurarsi di rapporti rispettosi e positivi tra le associate e gli associati, favorendo sempre la circolazione delle informazioni, l'inclusione lavorativa e l'equilibrio di genere.

Il mancato rispetto delle previsioni statutarie o di quelle contenute in questo Codice Etico da parte di chi ricopre l'incarico di Presidente, di Vice Presidente, di Tesoriere, di Consigliere, di associato chiamato temporaneamente a partecipare ai lavori del Direttivo, nonché di responsabile dei tavoli di lavoro - istituiti con il benessere e la supervisione del Direttivo - costituisce un'aggravante in sede di valutazione e pronunciamento degli Organi di Garanzia.

Art. 16 - Prerogative di accesso alle cariche del Consiglio Direttivo

L'elezione a cariche nel Consiglio Direttivo è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza nei comportamenti personali, professionali ed associativi ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice Etico.

Chi decide di candidarsi alle cariche del Consiglio Direttivo è tenuto, al momento della presentazione della propria candidatura, a rendere note a tutti gli Associati le cariche eventualmente ricoperte in quel momento in qualsiasi Società, Ente, Fondazione o Associazione, afferente alla professione, che non sia U.N.I.T.A., comprese le cariche ricoperte in Associazioni sindacali di categoria.

E' auspicabile che coloro che ricoprono, al momento delle elezioni, cariche apicali, - artistico-gestionali o di amministratori - in importanti Società, Enti, Fondazioni o Associazioni, afferenti alla professione - che non siano U.N.I.T.A. (come Teatri Nazionali o Tric o importanti teatri privati o grandi produzioni del teatro e dell'Audiovisivo) o in Associazioni sindacali, si astengano dal presentare la propria candidatura per non incorrere, nel corso del loro mandato, in frequenti situazioni che possano generare conflitto di interessi (Art.19 del presente Codice).

Art.17 - Doveri del Consiglio direttivo

I membri del Consiglio Direttivo si impegnano a:

- operare esclusivamente secondo un partecipe spirito di servizio, senza avvalersi della propria posizione per l'ottenimento di vantaggi diretti o indiretti;
- collaborare, nel corso dei lavori, con i colleghi del Direttivo in maniera leale e costruttiva per il bene dell'Associazione;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e responsabilità nei confronti degli associati e delle Istituzioni, evitando di assumere, nel corso del proprio mandato, cariche apicali, artistico-gestionali o di amministratori, in importanti Società, Enti, Fondazioni o Associazioni, afferenti alla professione, che non siano U.N.I.T.A. che possano generare frequenti casi conflitti di conflitto di interesse;
- fare un uso riservato e limitato alle prerogative del proprio ruolo associativo, delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte;
- mantenere, con le forze politiche, un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo, laddove opportuno, informazioni funzionali al pieno e corretto svolgimento dell'attività legislativa ed amministrativa;
- rimettere responsabilmente il proprio mandato, in caso di frequenti situazioni che possano generare conflitto di interessi, o nel caso di azioni lesive per l'Associazione e la sua immagine.

Articolo 18 - Uso delle risorse finanziarie (spese di rappresentanza, regali e altre utilità)

I membri del Consiglio Direttivo si impegnano ad improntare le loro azioni secondo criteri di trasparenza e sobrietà relativamente all'uso delle risorse finanziarie, ivi comprese le spese di rappresentanza o le spese per apparati tecnologici dei quali il Direttivo valutasse di dover disporre l'acquisto per conto dell'Associazione.

È fatto divieto in ogni caso di chiedere, sollecitare, accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità nell'ambito delle proprie funzioni, ad esclusione di quelli di modico valore nell'ambito di relazioni di cortesia o istituzionali o per consuetudini internazionali. In ogni caso è vietato accettare, per sé o per altri, denaro o altri strumenti di pagamento sostitutivo del denaro. I regali e le altre utilità, comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, devono essere restituiti al soggetto che li ha elargiti a cura della persona che li ha ricevuti.

Articolo 19 - Conflitto d'interessi e obbligo di astensione

I membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione - Presidente, Vice Presidenti, Tesoriere e Consiglieri - devono tassativamente astenersi dal prendere decisioni e dallo svolgimento di attività inerenti alle proprie mansioni e funzioni all'interno dell'Associazione in situazioni di conflitto con interessi personali, del coniuge, del convivente, di parenti e affini entro il secondo grado o che possano coinvolgere interessi di persone con le quali vi siano cause pendenti, grave inimicizia, rapporti finanziari od economici significativi.

È fatto obbligo di astenersi altresì in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza. Coi o colui che venga a trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi deve comunicarlo con tempestività, per iscritto - astenendosi nel frattempo da qualsiasi decisione - alla Segreteria dell'Associazione, al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Garanti. Tale conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non economici, o patrimoniali.

Violazioni del Codice Etico e Collegio dei Garanti

Articolo 20 - Segnalazioni in merito a presunte violazioni del Codice Etico

Le segnalazioni circa presunte violazioni del Codice Etico dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che, dopo una prima sommaria valutazione, si farà carico di trasmetterle immediatamente al Collegio dei Garanti.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti assicurano la riservatezza dell'identità del segnalante in buona fede, fatti salvi gli obblighi di legge.

In caso di presunta trasgressione del Codice Etico da parte di un membro del Consiglio Direttivo, le segnalazioni saranno sempre valutate in prima istanza dal Consiglio Direttivo - con obbligo di astensione da parte del membro segnalato - e poi immediatamente trasmesse al Collegio dei Garanti.

Articolo 21 - Provvedimenti su accertate violazioni del Codice Etico

Una volta accertata l'eventuale violazione di una disposizione del presente Codice Etico, il Collegio dei Garanti, a suo insindacabile giudizio, può decidere se:

- procedere ad un 'richiamo' scritto, in cui si segnala all'associata o all'associato interessato la violazione di uno o più principi stabiliti nel presente Codice e si richiede di modificare immediatamente il proprio comportamento
- proporre al Direttivo, nei casi ritenuti più gravi, l'espulsione diretta dall'Associazione.

Rapporti con gli iscritti ad U.N.I.T.A.

Articolo 22 - Rapporto con gli iscritti e vincolo dell'accoglienza

Ogni attrice ed ogni attore di U.N.I.T.A. è tenuto a garantire alle nuove iscritte e ai nuovi iscritti un'accoglienza positiva ed efficace, tale da favorire nuove iscrizioni e il consolidamento della categoria. A tal fine ogni attrice ed ogni attore di U.N.I.T.A. si impegna a veicolare ai nuovi iscritti il maggior numero di informazioni possibili sull'Associazione, secondo i criteri di correttezza e trasparenza.

La tutela individuale è parte integrante della più generale azione di rappresentanza delle attrici e degli attori associati a U.N.I.T.A.. I vari servizi che l'Associazione offre ad iscritte e iscritti hanno anzitutto valore per la loro funzione sociale e devono essere finalizzati alla tutela della persona, dei suoi diritti e della sua dignità.

Articolo 23 - Le convenzioni ed i rapporti con i partner

U.N.I.T.A. può ritenere utile valutare di volta in volta l'opportunità di un sistema di convenzioni, grazie al quale offrire ai propri iscritti alcune prestazioni o offerte.

Considera partner quei soggetti che, perseguendo comportamenti coerenti con lo spirito e la lettera di questo Codice, decidano di aderire al suo sistema di convenzioni.

Articolo 24 - Gestione dei profili social, regole di ammissione e comunicazioni

Le informazioni per conto di U.N.I.T.A. possono essere pubblicate solo da parte dei dipendenti autorizzati, dai membri del Direttivo delegati alla comunicazione o dagli altri componenti del Direttivo, previo coordinamento con gli stessi delegati.

Deve essere tenuto sempre in considerazione che le azioni compiute sui social network, anche per conto personale, possono avere un'influenza negativa indiretta sull'Associazione.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle norme della community e, in caso di interazioni esterne al gruppo stesso o su altri canali social, alle regole di buona condotta.

Tutti i soci membri del gruppo chiuso Facebook U.N.I.T.A. si impegnano a non "invitare" membri esterni non iscritti all'Associazione, non rispondenti ai criteri di ammissione al gruppo stesso. La pubblicazione di contenuti online deve sempre seguire principi di correttezza evitando di danneggiare la reputazione di U.N.I.T.A.

Queste indicazioni sono riferite a tutti i digital media interattivi, come siti di social network (ad esempio: Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter), blog e siti per la condivisione di video/foto (ad esempio: YouTube, Flickr, forum), esistenti e futuri.

Articolo 25 - Uso del Logo di U.N.I.T.A.

L'uso del Logo di U.N.I.T.A. sui social è consentito solo sulle pagine ufficiali. Non è consentito l'uso del Logo di U.N.I.T.A. su post personali o su profili privati, ad esclusione dei post ufficiali dell'Associazione che fossero eventualmente rilanciati.

Art. 26 - La Chat dei Fondatori di U.N.I.T.A.

La chat di Whatsapp dei 111 fondatori di U.N.I.T.A. è stato il luogo virtuale dei primi incontri e confronti fra i membri della neonata Associazione U.N.I.T.A.. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può decidere liberamente, nel tempo, se continuare ad avvalersi di questo canale di comunicazione.

Resta tuttavia inteso, come sancito nello Statuto di U.N.I.T.A., che i soci fondatori hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati. La chat di Whatsapp assume quindi esclusivamente una funzione di 'senato consultivo', un luogo di confronto dove sondare opinioni e sentimenti dei soci fondatori su istanze di particolare importanza.

Tutti i membri fondatori iscritti alla chat si impegnano dunque:

- a rispettare privacy e discrezione sui contenuti in essa pubblicati come da Art.7 del presente Codice. Si segnala a tal proposito che inoltrare o divulgare, in qualsiasi modo o forma, i messaggi privati degli altri membri della chat rappresenta una grave violazione delle norme di comportamento;
- a mantenere discrezione e a non fare uso improprio dei dati sensibili di tutti i membri in essa contenuti;
- a rispettare il tempo e lo spazio di tutti i membri limitando le comunicazioni all'essenziale e a temi inerenti alle attività associative.

Rapporti e relazioni esterne di U.N.I.T.A.

Articolo 27 - Criteri di valutazione e selezione degli interlocutori

U.N.I.T.A. adotta criteri trasparenti per la valutazione e la selezione degli interlocutori e valuta gli obiettivi prioritari, scegliendo di volta in volta i propri interlocutori sotto il profilo dell'oggettivo rapporto tra elementi qualitativi e fattori di opportunità.

Articolo 28 - Rapporti con le Istituzioni

I destinatari del presente Codice si impegnano alla gestione corretta e trasparente dei rapporti istituzionali, garantendo l'imparzialità e la correttezza nei rapporti con Istituzioni.

Rimane inteso che qualsiasi rapporto istituzionale deve essere preventivamente concordato e successivamente coordinato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o dai rappresentanti tecnici, diretta emanazione della volontà dell'intero Direttivo.

Qualsiasi iniziativa privata non concordata che possa danneggiare o compromettere l'attività dell'associazione sarà sanzionata.

Articolo 29 - Rapporti con le altre realtà associative, le rappresentanze sindacali, le Istituzioni e le Associazioni dei Datori di lavoro

U.N.I.T.A. impronta le relazioni ed i rapporti con tutti i suoi interlocutori all'insegna del reciproco rispetto dei ruoli, della correttezza e della autonomia e promuove attivamente uno spirito di unità della categoria delle attrici e degli attori nella convinzione profonda che la compattezza della categoria rafforzi, non solo il senso di appartenenza ma soprattutto l'azione di tutela e salvaguardia dei diritti degli interpreti.

Articolo 30 - Rapporti con le controparti (obblighi dei fornitori)

Nei rapporti con le controparti U.N.I.T.A si impegna volta per volta a verificare:

- l'adozione di comportamenti conformi al rispetto e alla salvaguardia dei propri associati;
- la garanzia per ogni lavoratrice e lavoratore del rispetto dei CCNL, con un'equa e regolare retribuzione, non utilizzando né in Italia né in ogni altro paese lavoro minorile, nel rispetto integrale della disciplina di legge sul lavoro;
- la garanzia di un ambiente di lavoro sicuro e salubre, in cui si adottino le misure idonee a minimizzare eventuali fattori di rischio in grado di causare danni alla salute e all'integrità fisica e morale delle persone;

- la garanzia che nei luoghi di lavoro sussista sempre piena e completa libertà ed agibilità;
- la garanzia del rispetto rigoroso delle normative previdenziali e fiscali;
- la garanzia della non discriminazione tra le lavoratrici e i lavoratori in ragione del sesso, della religione di appartenenza o di ogni altro fattore anagrafico, culturale o di altra natura.